

COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2015

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 20/5/2015, n° 51728/15 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 29

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO | 12. FACCHINI Fausto | 21. MORGHEN Ilaria |
| 2. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 13. FEDELI Silvia | 22. RENDINE Francesco |
| 3. ANSELMI Vittorio | 14. FINCO Renato | 23. SORIANI Elisabetta |
| 4. BALBONI Federico | 15. FIORENTINI Leonardo | 24. SPATH Paolo |
| 5. BARALDI Ilaria | 16. FORNASINI Matteo | 25. TALMELLI Alessandro |
| 6. BAZZOCCHI Alessandro | 17. GUZZINATI Vito | 26. TOSI Ruggero |
| 7. BERTOLASI Davide | 18. MANTOVANI Silvia | 27. VIGNOLO Mauro |
| 8. BOVA Alberto | 19. MARESCA Dario | 28. VITELLETTI Bianca Maria |
| 9. CAVICCHI Giovanni | 20. MARESCOTTI Deanna | 29. VITELLIO Luigi |
| 10. CORAZZARI Cristina | | |
| 11. CRISTOFORI Tommaso | | |

ASSESSORI:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. FELLETTI Annalisa | 6. MODONESI Aldo |
| 2. FERRI Caterina | 7. SAPIGNI Chiara |
| 3. FUSARI Roberta | 8. SERRA Roberto |
| 4. MAISTO Massimo | 9. VACCARI Luca |
| 5. MERLI Simone | |

SCRUTATORI NOMINATI: BAZZOCCHI – VITELLETTI - VIGNOLO

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria

Piera Pellegrini

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Aliquote Imposta Municipale propria (IUC-IMU) anno 2015.

Inviata copia:

- Settore Finanze e Bilanci
- Servizio Servizi Tributari
- Ufficio Atti Cons. Com.le
- INFORMACITTA'
- Ragioneria
- Decentramento

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Morghen (che dà lettura di una Risoluzione), Vitellio (che presenta un Emendamento), Anselmi, Rendine, Spath, Cavicchi nonché gli interventi del Sindaco e dell'Ass. Vaccari. Per dichiarazione di voto sulla Risoluzione presentata dalla Cons. Morghen si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Vitellio, Spath, Fornasini e Balboni.

Il Presidente pone ora in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dalla Cons. Morghen:

Premesso che

- l'art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, specifiche riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, oltre a quelle previste nel citato comma 659, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Proponiamo

Le seguenti modifiche alla:

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 (o importo superiore eventualmente deliberato) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta con le limitazioni e le riduzioni di cui al D.L. 201/2011 articolo 13 comma 8 bis.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 9

VOTI CONTRARI: N° 20 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bova, Calò, Corazzari, Cristofori, Facchini, Fedeli, Finco, Fiorentini, Guzzinati, Maresca, Marescotti, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinta** la Risoluzione.

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sull'Emendamento presentato dal Cons.re Vitellio con gli interventi dei Cons.ri Covicchi e Spath.

Escono i Cons.ri Balboni, Bazzocchi, Cavicchi, Mantovani e Morghen – PRESENTI: N° 24

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato Emendamento:

1. il testo deliberato:

0,80 per cento:

l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31.12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; deve essere sostituito con il seguente testo:

0,90 per cento:

l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31.12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

La modifica di cui al punto precedente comporta in termini di gettito una maggiore entrata rispetto alle previsioni di cui in Delibera di circa € 460.000,00.

1. Si introducono due nuove casistiche:

0,90 per cento:

immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni;

La modifica di cui al punto precedente comporta in termini di gettito una minor entrata rispetto alle previsioni di cui in Delibera di circa € 142.000,00.

1,00 per cento:

ai terreni agricoli.

La modifica di cui al punto precedente comporta in termini di gettito una minor gettito rispetto alle previsioni di cui in Delibera di circa € 92.000,00.

Pertanto, alla luce del presente emendamento si stima un maggior gettito complessivo IMU per l'anno 2015 indicativamente di € 5.616.000,00.

La maggiore somma di entrata € 226.000,00, rispetto alle previsioni espresse nella delibera in oggetto, vengono assegnati a un fondo da utilizzare per sostenere le famiglie disagiate attraverso un bando da predisporre.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24
VOTI FAVOREVOLI: N° 20
VOTI CONTRARI: N° --
ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Fornasini, Rendine e Spath)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'Emendamento.

Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Escono i Cons.ri Anselmi, Fornasini, Rendine e Spath – PRESENTI: N° 20

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che ha disposto l'anticipazione della dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a

decorrere dall'anno 2012, e l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il comma 380 e ss dell'art. 1 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 che disponeva una diversa riserva della Stato sulle quote IMU;

Visto l'art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le note Anci ER prot. 182 del 29 ottobre 2013 e prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014, nonché le note prot. 147 del 19 settembre 2013 e n. 86 del 18 marzo 2014;

Vista la deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012 Verbale n. 16 del 10 dicembre 2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'anno 2013;

Vista la deliberazione consiliare P.G. n. 20529/2013 Verbale n. 6 del 25 marzo 2013, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale apportava rettifiche e chiarimenti alla deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012;

Vista la deliberazione consiliare P.G. n. 89364/2013 Verbale n. 6 del 26 novembre 2013, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale adottava disposizioni e chiarimento alla deliberazione consiliare P.G. n. 20529/2013;

Vista la deliberazione consiliare P.G. n. 29722/2014 Verbale n. 2 del 28 aprile 2014, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'anno 2014;

Visto l'art. 9 bis D.L. n.47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80 del 23 maggio 2014 che dispone "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del DL 201/2011 al comma 6 dispone che i Comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento) sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano *con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti*

passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

- *l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2015 degli enti locali è stato differito al 30 maggio 2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015;*
- *il comma 13-bis art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*
- *in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;*
- *ai sensi del comma 703 art. 1 della Legge di Stabilità 2014 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;*
- *ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992;*

- ai sensi del comma 9-bis art. 13 del DL 201 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi del comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013 a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- ai sensi dell'art. 10 del comma 6 quinquies del DL 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs n. 153/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge di Stabilità 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è stato ridotto a 75;
- ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge di Stabilità 2015 al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015»;
- ai sensi del comma 677 della Legge 147 del 2014 come modificato dal comma 676 della Legge n. 190 del 23.12.2014. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Considerato che sono stati pubblicati nel sito internet del Ministero dell'Interno – “Finanza Locale” le assegnazioni ai Comuni del Fondo di solidarietà comunale 2015 ridotte per effetto dei nuovi tagli previsti dalla legge del 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dunque si rende necessario incrementare le entrate;

Preso atto che per esigenze di equilibrio di bilancio si intende:

1. introdurre aumenti di aliquote: per le fattispecie relative all'abitazione principale, portandole da 0,4% a 0,6% e per le fattispecie residuali portando l'aliquota ordinaria da 0,9% a 1,02%;
2. adeguare la fattispecie dell'U.I. posseduta dai cittadini residenti all'estero alla normativa del legislatore nazionale;
3. prevedere altresì una nuova aliquota agevolata del 0,8% da applicare all'unità immobiliare concessa in uso gratuito al parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale;
4. confermare le altre aliquote come da deliberazioni dell'annualità precedente;

Atteso che per l'aumento in questione si stima un maggior gettito IMU per l'anno 2015 indicativamente di € 5.390.000,00;

Preso atto dell'approvazione dell'emendamento presentato dai gruppi Consiliari PD, SEL e FC così composto:

- modifica dell'aliquota relativa alla fattispecie di cui al precedente punto 3 portata da 0,8% a 0,90% , con conseguente maggiore entrata stimata in € 460.000,00;
- introduzione di una aliquota speciale del 0,90% da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni, con conseguente minore entrata stimata in € 142.000,00;
- introduzione di una aliquota speciale del 1,00% da applicare ai terreni agricoli, con conseguente minore entrata stimata in € 92.000,00

Preso atto che l'approvazione dell'emendamento presentato dai gruppi Consiliari PD, SEL e FC comporta un maggior gettito complessivo IMU per l'anno 2015 indicativamente in € 5.616.000,00, si destina la maggiore somma di entrata di € 226.000,00 rispetto alle precedenti previsioni ad un fondo da utilizzare per sostenere le famiglie disagiate attraverso un bando da predisporre

Visti, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs n. 23/2011 art. 8 e 9.in materia di IMU;
- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,

Dato atto che:

- il presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;
- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione, acquisito in data 28/4/2015;
- il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Servizi Tributarî (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000);

Sentite la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997,

Di adottare per l'anno 2015 le seguenti aliquote IUC/IMU e detrazioni, introducendo gli aumenti di aliquote di cui in premessa previsti per le fattispecie relative all'abitazione principale portandola da 0,4% a 0,6% ed alle fattispecie residuali portando l'aliquota ordinaria da 0,9% a 1,02%; adeguando la fattispecie dell'U.I. posseduta dai cittadini residenti all'estero alla normativa del legislatore nazionale; prevedendo altresì una nuova aliquota agevolata del 0,9% da applicare all'unità immobiliare concessa in uso gratuito al parente di primo grado che la utilizza come abitazione principale; introducendo l'aliquota del 0,9% per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni; introducendo l'aliquota del 1,00% per i terreni agricoli e confermando le altre aliquote come da deliberazioni dell'annualità precedente, qui trascritte per una migliore lettura e semplificazione:

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, **non classificati nel gruppo catastale D**, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, **non classificati nel gruppo catastale D**. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività

di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,6 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00:

all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,52 per cento e la detrazione di € 200,00:

gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

0,76 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, classificati nel gruppo catastale D. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

c) ai fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A/9 e relative pertinenze, locati attraverso la formula Agenzia Casa, in attuazione all'innovativo progetto promosso di intesa con l'A.C.E.R dall'Assessorato alla Salute, Servizi alla Persona, Immigrazione del Comune di Ferrara, al fine di ridurre e limitare la situazione di emergenza abitativa presente sul territorio e favorire le fasce più deboli, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

0,76 per cento:

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale fattispecie non trova applicazione qualora il soggetto possessore rientri nella previsione dell'art. 9 bis D.L. n.47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 80 del 23 maggio 2014;

0,90 per cento:

l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31.12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

0,90 per cento:

immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni;

1,00 per cento:

ai terreni agricoli;

1,06 per cento :

1) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero,

quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.

2) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc.); ed infine,

1,02 per cento

a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

Di dare atto che:

1) non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- una ed una sola unità immobiliare, **non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2) non si applica l'IMU ai sensi del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta: all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

Di destinare la maggiore somma di entrata di € 226.000,00, conseguenti all'approvazione dell'emendamento, di cui in premessa, rispetto alle previsioni di entrata di gettito IMU per l'anno 2015, stimate indicativamente di € 5.390.000,00, ad un fondo da utilizzare per sostenere le famiglie disagiate attraverso un bando da predisporre.

Di inviare la presente deliberazione nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione art. 13 comma 13bis del DL 201/2011;

Di dare atto che:

1. la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015;
2. il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile IUC-IMU è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 20
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 20
VOTI FAVOREVOLI:	N° 20
VOTI CONTRARI:	N° --
ASTENUTI:	N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la deliberazione nel preciso testo soprariportato.


Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 20
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 20
VOTI FAVOREVOLI: N° 20
VOTI CONTRARI: N° --
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione..

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella



Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo



